

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	1 di 23

PROCEDURA OPERATIVA

PO.17 MANUALE PROCEDURA WHISTLEBLOWING



	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	2 di 23

GESTIONE DEL DOCUMENTO

	Funzione	Soggetto
Redatto da:	Direzione Generale	
Controllato da:	Funzioni fondamentali	
Approvato da:	Governance	Consiglio di Amministrazione

Destinatari:	
---------------------	--

REVISIONI

Vers.	Data di approvazione	Data di entrata in vigore	Descrizione
01	28/11/2023	17-dic-2023	Prima emissione.

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	3 di 23

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	4 di 23

Indice

Glossario.....	4
1. Riferimenti normativi.....	6
2. Concetti preliminari.....	6
2.1. Le segnalazioni.....	6
2.1.1. La segnalazione interna.....	7
3. Canale di segnalazione esterna (ANAC).....	7
4. Divulgazione pubblica.....	8
5. Segnalante meritevole di tutela.....	9
6. Oggetto della segnalazione.....	10
6.1. Scopo della procedura.....	11
6.2. Ambito di applicazione.....	11
6.3. Obblighi di formazione.....	12
6.4. Obblighi informativi.....	14
7. Gestione del canale interno.....	15
7.1. Ruolo del gestore del canale interno di segnalazione.....	15
7.2. Fasi operative.....	16
7.2.1. Invio della segnalazione.....	16
7.2.2. Accertamento e fase istruttoria.....	17
7.2.3. Riscontro.....	18
7.3. Conservazione della documentazione.....	18
8. Le forme di tutela.....	18
8.1. Riservatezza.....	18
8.2. Tutela dalle ritorsioni.....	18
8.3. Inversione dell'onere della prova.....	19
9. Perdita delle tutele e responsabilità del segnalante.....	20
10. Responsabilità di aggiornamento.....	20

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	5 di 23

Glossario

- a) **Violazioni:** tutte le violazioni di cui il segnalante sia venuto a diretta conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento della propria attività lavorativa con l'azienda o in ragione del rapporto di collaborazione con la stessa, in materia di: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, interessi finanziari dell'Unione Europea, norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.
- b) **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D. Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- c) **Segnalazione o segnalare:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
- d) **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023.
- e) **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 24/2023.
- f) **Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- g) **Persona segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- h) **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	6 di 23

riservata.

- i) **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D. Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o Contabile.
- j) **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata Pubblicamente.
- k) **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- l) **Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- m) **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- n) **Soggetti del settore pubblico:** le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.
- o) **Soggetti del settore privato:** soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
 - i. hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - ii. rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	7 di 23

subordinati di cui al numero 1);

- iii. sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

1. Riferimenti normativi

Il presente manuale illustra la Direttiva (UE) n. 2019/1937 che disciplina l'istituto del Whistleblowing, strumento di prevenzione degli illeciti e manifestazione di un diritto umano. Obiettivo della Direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers ("informatori" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni, senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato, per favorire l'emersione di illeciti commessi all'interno di aziende e imprese operanti in svariati settori del mercato.

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023 è il provvedimento nazionale attuativo della Direttiva europea recante appunto "Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 Ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

Tale decreto raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower. In tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità previste dalla normativa.

Secondo le nuove regole del D.lgs. n. 24/2023, la protezione dei soggetti segnalanti viene garantita, oltre che per violazioni del modello organizzativo 231 e delle misure integrative anticorruzione, anche nel caso l'informazione riguardi la violazione di disposizioni normative (nazionali o europee) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica o dell'Ente Privato. Inoltre, il Dlgs n. 24/2023 prevede, l'ordinaria facoltà in capo ai segnalanti di rivolgere segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o, in via residuale, di effettuare divulgazioni

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	8 di 23

pubbliche tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone ovvero con ricorso all’Autorità giudiziaria o contabile.

2. Concetti preliminari

2.1 Le segnalazioni

Il Decreto Legislativo 24/2023 introduce la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi:

- interno (con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche);
- esterno (gestito da ANAC)
- la divulgazione pubblica (tramite stampa o social media).

2.1.1 La segnalazione interna

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri *canali di segnalazione interna*, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3. Canale di segnalazione esterna (ANAC)

L’autorità competente per le segnalazioni esterne è l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). È possibile segnalare all’Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni (art. 6 D.lgs. n.24/2023):

- a) non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	9 di 23

- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Con la riforma introdotta dal D.lgs. n. 24/2023, è stato attribuito all'ANAC il potere/ dovere di adottare le linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. La procedura ANAC (<http://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) è riesaminata periodicamente, almeno una volta ogni tre anni.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC o in forma orale attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale, oppure, se la persona lo richiede, anche attraverso un incontro in presenza fissato entro un termine ragionevole.

L'ANAC deve:

- a) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento (salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero salvo il caso in cui ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la tutela della riservatezza del segnalante);
 - b) mantenere interlocuzioni con il segnalante e richiedere eventuali integrazioni;
 - c) svolgere l'istruttoria anche mediante audizioni e acquisizioni di documenti;
 - d) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
 - e) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.
- L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione Europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio.

L'ANAC potrà applicare al responsabile le sanzioni amministrative pecuniarie (art. 21 D.lgs. n. 24/2023):

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	10 di 23

- Da 10.000 a 50.000 euro nei casi in cui vengano commesse ritorsioni o quando viene accertato che una segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- Da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui ANAC accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o queste non siano adeguate;
- Da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

4. Divulgazione pubblica

Divulgare pubblicamente vuol dire: "rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone".

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- b) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	11 di 23

5. Segnalante meritevole di tutela

Gli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 24/2023 definiscono il whistleblower (informatore) come la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all’art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti di enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

È possibile presentare una segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	12 di 23

6. Oggetto della segnalazione

Violazioni di disposizioni normative nazionali consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione degli imprevidi.

Violazioni di disposizioni normative europee consistenti in:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti, i fondati sospetti.

Le violazioni segnalate devono essere quelle sopraesposte e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente.

Verranno prese in considerazione soltanto le segnalazioni che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, e, quindi, non basati sul "sentito dire". La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l'istituto della segnalazione per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, ovvero di lavoro

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	13 di 23

autonomo, per i quali dovrà farsi riferimento alle relative disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali. Le violazioni sopra riportate saranno oggetto di specifiche sanzioni. Anche le segnalazioni anonime, ossia senza identificazione del soggetto segnalante saranno prese in considerazione, anche se ciò non faciliterà l'eventuale attività di investigazione.

6.1. Scopo della procedura

In attuazione del disposto dell'art. 4 del D. Lgs. 24/2023, con la seguente procedura intende chiarire le modalità di funzionamento dei canali di segnalazione mediante:

- l'individuazione delle modalità di segnalazione delle violazioni da parte dei segnalanti;
- l'indicazione dei presupposti per effettuare le segnalazioni di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
- l'indicazione delle modalità di gestione delle segnalazioni da parte del Gestore delle segnalazioni.

Inoltre, con la presente procedura Fondo Pensione Byblos, intende rendere note le misure e gli strumenti adottati per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti segnalati, o ad altro titolo indicati, con l'obiettivo di ridurre i fattori che possono disincentivare od ostacolare possibili segnalazioni.

6.2 Ambito di applicazione

La presente procedura si applica al processo di gestione delle segnalazioni ricevute da Protection Trade S.r.l., cui Fondo Pensione Byblos ha affidato l'incarico di gestire il canale di segnalazione interna, e alle funzioni di Fondo Pensione Byblos, coinvolte nella gestione del canale di segnalazione interna.

Essa definisce il quadro delle norme operative essenziali per la gestione delle segnalazioni, regolamentando e garantendo la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative alle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel loro contesto lavorativo

I destinatari del sistema di segnalazione sono:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Fondo Pensione Byblos;

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	14 di 23

- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso aziende pubbliche o private che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Fondo Pensione Byblos;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Fondo Pensione Byblos;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Fondo Pensione Byblos.

Per tutti i suddetti soggetti, la procedura si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

La presente procedura si applica inoltre a:

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Può trattarsi, ad esempio, dei componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi.

6.3 Obblighi di formazione

La formazione del personale che gestisce il canale di segnalazione è di fondamentale importanza per assicurare che le segnalazioni ricevute siano trattate in maniera adeguata e in conformità alle disposizioni applicabili. A tal fine, sarebbe opportuno che il personale cui è affidata la gestione del canale di segnalazione riceva un'adeguata formazione in relazione ad alcuni argomenti chiave.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si rappresentano di seguito alcune tematiche rispetto alle quali il personale dovrebbe essere adeguatamente formato:

- aspetti normativi, che riguardano i principi e le disposizioni contenute nel Decreto, con specifico focus in merito agli adempimenti che devono essere svolti dal personale cui è affidata la gestione del canale di segnalazione (ad esempio, le attività previste dall'art. 5 del Decreto), nonché rispetto agli adempimenti in ambito Data Protection;
- procedure e presupposti: approfondita panoramica delle policies, delle procedure e delle modalità operative adottate, anche per prassi, dall'impresa per la gestione del canale di segnalazione (ad esempio, le fasi di gestione delle segnalazioni dal momento della ricezione, alla successiva attività di istruttoria e riscontro al segnalante²³);

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	15 di 23

- principi generali di comportamento: al fine di favorire una adeguata comprensione e consapevolezza di alcuni principi generali quali, ad esempio:
- confidenzialità e riservatezza: necessità di applicare opportune misure tecniche e organizzative da parte del personale cui è affidata la gestione delle segnalazioni, al fine di salvaguardare la confidenzialità delle informazioni durante tutto il processo di gestione delle segnalazioni;
- etica ed integrità: promozione di un ambiente etico e integro all'interno dell'impresa, nonché in merito all'importanza di agire con onestà, trasparenza e responsabilità nella gestione delle segnalazioni;
- ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione: sensibilizzazione del personale cui è affidata la gestione delle segnalazioni circa l'ascolto attivo, la comunicazione empatica e la comprensione degli aspetti psicologici connessi alla gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo alle interlocuzioni con la persona segnalante, nonché in merito alle opportune ed adeguate pratiche di collaborazione in team con le altre funzioni aziendali coinvolte nella gestione della segnalazione (ad esempio, funzione legale, funzione risorse umane, OdV).

Tale formazione dovrà essere erogata con cadenza periodica, al fine di garantire l'efficacia della suddetta formazione. Si suggerisce, altresì, di integrare la formazione in caso di aggiornamenti normativi in merito alle disposizioni rilevanti e applicabili relativamente alla gestione dei canali di segnalazione.

In aggiunta a quanto previsto dal dettato normativo con riferimento al gestore delle segnalazioni, si suggerisce di assicurare un'adeguata formazione in merito alle tematiche esposte a tutto il personale interno (ivi compresa la disciplina sul trattamento dei dati personali), così da creare un'opportuna consapevolezza circa le finalità e le tutele riconosciute dal Decreto, nonché una cultura di integrità e responsabilità all'interno dell'impresa.

Fermo restando che l'individuazione delle opportune modalità di erogazione delle attività formative è rimessa alla discrezionalità dell'impresa, si raccomanda di strutturare un programma formativo che sia effettivamente in grado di garantire una efficace copertura e un adeguato coinvolgimento delle risorse coinvolte (a titolo esemplificativo, mediante sessioni formative in aula, workshop, formazione in modalità e-learning, ecc.).

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	16 di 23

6.4 Obblighi informativi

Il Decreto prevede che vengano messe a disposizione della persona segnalante informazioni chiare circa il canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, interne o esterne.

A tal fine, deve essere garantita un'adeguata informativa in ordine all'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne, nonché alle procedure adottate, a tal fine, dall'ente. In particolare, tali informazioni devono essere esposte, ad esempio, nei luoghi di lavoro in un punto visibile, accessibile a tutte le persone (ivi comprese quelle che, pur non essendo presente fisicamente nei luoghi di lavoro, sono legittimate a effettuare segnalazioni di whistleblowing) nonché in una sezione apposita del sito web istituzionale dell'ente e, laddove implementata, della piattaforma informatica²⁴.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si raccomanda di fornire tramite gli strumenti anzidetti le seguenti informazioni:

- soggetti legittimati a effettuare le segnalazioni;
- soggetti che godono delle misure di protezione riconosciute dal Decreto;
- violazioni che possono essere segnalate²⁵;
- presupposti per effettuare la segnalazione interna o esterna;
- indicazioni sul canale di segnalazione implementato dall'impresa (e le relative istruzioni circa le modalità di funzionamento dello stesso), nonché quello esterno gestito da ANAC;
- procedure che la persona segnalante deve seguire per effettuare in maniera corretta una segnalazione (a titolo esemplificativo, gli elementi che la segnalazione deve contenere);
- soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne;
- attività che, una volta correttamente effettuata la segnalazione, devono essere svolte dal soggetto che ha ricevuto e che gestisce la segnalazione²⁶;
- tutele riconosciute dal Decreto al segnalante e agli altri soggetti che godono di protezione ai sensi dell'art. 3;
- condizioni al verificarsi delle quali è esclusa la responsabilità del segnalante (anche in sede penale, civile o amministrativa) previste dall'art. 20 del Decreto;
- sistema sanzionatorio adottato dalla Impresa e da ANAC in caso di violazione delle disposizioni del Decreto.

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	17 di 23

7 Gestione del canale interno

Fondo Pensione Byblos ha istituito un apposito canale interno di segnalazione (<https://fondobyblos.whistlelink.com>) che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

7.1. Ruolo del gestore del canale interno di segnalazione

Fondo Pensione Byblos ha affidato la gestione del canale di segnalazione alla Protection Trade S.r.l., che si avvale di personale specificamente formato e autorizzato per la gestione del canale stesso.

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni interne il personale autorizzato:

- accede alla piattaforma informatica utilizzando le credenziali ricevute dagli amministratori di sistema;
- verifica che venga rilasciato alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (l'avviso di ricevimento emesso automaticamente dalla piattaforma può essere verificato dal segnalante accedendo alla stessa con il codice univoco assegnato);
- procede all'esame e alla gestione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni in termini di informazioni o documentazione;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute.

Le segnalazioni non saranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	18 di 23

Nell'ambito del procedimento disciplinare che dovesse essere attivato nei confronti del lavoratore subordinato segnalato, l'identità della persona segnalante può essere rivelata solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

In quest'ultimo caso, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, la persona segnalante verrà avvisata mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

7.2. Fasi operative

7.2.1. Invio della segnalazione

Le segnalazioni possono essere inviate accedendo al link fondobyblos.whistlelink.com.

Nella pagina web iniziale il segnalante potrà disporre di informazioni normative chiare ed esaustive relative alla normativa "whistleblowing" ed istruzioni operative circa le azioni da svolgere per effettuare la segnalazione e per poterne monitorare la gestione.

Cliccando su "Invia la segnalazione qui" il segnalante accederà ad un form nel quale potrà inserire le informazioni relative alla segnalazione da effettuare.

Il segnalante è tenuto a compilare in modo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. In alternativa alla compilazione del modulo, il segnalante, utilizzando il pulsante "Voglio inviare una segnalazione in formato audio" può inoltrare una segnalazione in forma orale registrando un file audio di durata fino a 10 minuti.

Possono costituire oggetto di segnalazione:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	19 di 23

protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.

Il Gestore, analizzato il contenuto della segnalazione, valuterà in fase di “accertamento” se la segnalazione può rientrare nell’ambito di applicazione della normativa fornendo al segnalante riscontri ben circostanziati.

Il segnalante potrà decidere se mantenere l’anonimato oppure identificarsi; avrà la possibilità di citare eventuali altri soggetti all’interno della segnalazione.

Anche le segnalazioni anonime, ossia senza identificazione del soggetto segnalante, saranno prese in considerazione.

Una volta inviata la segnalazione, la piattaforma restituisce un messaggio di conferma dell’inserimento contenente un codice identificativo, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma. Tale codice permette al segnalante di accedere alla propria segnalazione, di mantenere interlocuzioni con il Gestore della segnalazione, di conoscerne gli esiti e per fornire specificazioni o ulteriore documentazione. Il codice univoco della segnalazione deve essere conservato a cura del segnalante. Si precisa che in caso di smarrimento del codice univoco il segnalante non potrà più accedere alla segnalazione.

7.2.2. Accertamento e fase istruttoria

Il Gestore dovrà esaminare tutte le segnalazioni ricevute al fine di individuare quelle per le quali dare avvio alla fase istruttoria.

Il Gestore, nell’esaminare le segnalazioni ricevute, potrà incontrare le seguenti casistiche:

- Segnalazione non rientrante nel perimetro normativo: in tal caso comunicherà al segnalante di non poter procedere all’avvio della fase istruttoria motivandone le ragioni. È possibile pre-impostare all’interno della piattaforma un messaggio standard. Nel caso in cui il servizio di gestione delle segnalazioni venga esternalizzato, il gestore prima di procedere all’invio della risposta potrà concordare la stessa con il referente designato dall’azienda.

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	20 di 23

- Segnalazione rientrante nel perimetro normativo: in questo caso il Gestore, anche se esternalizzato, potrà procedere con la fase istruttoria richiedendo eventualmente al segnalante di produrre documentazione aggiuntiva rispetto a quella inviata inizialmente.
- Il Gestore del canale di segnalazione avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il Gestore del canale di segnalazione può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o organi di controllo e di vigilanza interni, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione. Le strutture eventualmente interessate dall'attività di verifica del Gestore delle segnalazioni garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

7.2.3. Riscontro

Il Gestore del canale, entro tre mesi dalla data di invio dell'avviso di ricevimento, conclusa la fase di accertamento, fornisce al segnalante le informazioni relative al seguito (valutazione della sussistenza dei fatti segnalati, esito delle indagini e eventuali misure adottate) che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Il riscontro viene dato utilizzando le apposite funzioni della piattaforma (il riscontro deve essere verificato dal segnalante accedendo alla piattaforma con il codice univoco assegnato).

Le strutture eventualmente interessate nel formulare il riscontro, sempre assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione, garantiscono la massima e tempestiva collaborazione consci che eventuali ritardi rispetto ai tempi previsti dalla normativa potrebbero determinare eventuali sanzioni.

7.3. Conservazione Della Documentazione

Le segnalazioni (ivi incluse quelle vocali) e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	21 di 23

1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e).

8. Le forme di tutela

8.2. Riservatezza

L'obbligo di riservatezza è disciplinato dall'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023, stabilisce che la segnalazione non può essere utilizzata oltre quanto necessario per dar seguito alla stessa.

Divieto di rilevare l'identità del segnalante.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La tutela dell'identità del segnalante è prevista anche nel procedimento penale, contabile e disciplinare.

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. Infatti, i soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalante) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8.3. Tutela dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata, artt. 17, 18 D.lgs. n. 24/2023. Il legislatore ha infatti accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende: "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto". All'art. 17, comma 4 del D.lgs. n. 24/2023 è inserito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all'ANAC.

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	22 di 23

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisite e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'autorità giudiziaria.

Le misure di protezione si applicano anche:

- Al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;

8.4. Inversione dell'onere della prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 5, comma 3 (ad esempio facilitatori, colleghi).

	Cod.	Titolo	Versione	In vigore dal	Pag.
	PO.17	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	01	17/12/2023	23 di 23

9. Perdita delle tutele e responsabilità del segnalante

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

10. Responsabilità di aggiornamento

Per assicurarne l'efficacia nel tempo e l'aderenza alle best practice emergenti, la presente procedura è sottoposta a revisione periodica.